

ORIGINALE

Spedizione CO.RE.CO.  
 Prot. n. 4564  
 Data 2-5-01

# COMUNE DI COTRONEI

## PROVINCIA DI CROTONE

\*\*\*

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 85 DEL 28.04.2001

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il servizio di noleggio con conducente.

L'anno duemila questo giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 16.30 nell'Auditorium Parrocchiale sito in Piazza Indipendenza, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 24.4.2001 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Secreti Pietro G. - Sindaco

All'appello nominale risultano:

N. ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente	N. ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	SECRETI Pietro Giovanni	x		10	VACCARO Franco		x
2	LA BERNARDA Rodolfo.		x	11	ROMANO Giuseppe		x
3	SCARPINO Luigi	x		12	MELLACE Luigi	x	
4	ALBI Antonio Francesco	x		13	ALTIMARI Santino		x
5	MUSACCHIO Giulio	x		14	GAROFALO Annunziato M		x
6	TIANO Carmine	x		15	TEDESCO Francesco A		x
7	BITONTI Caterina	x		16	MARRELLA Gaetano	x	
8	FRONTERA Antonio Salv.	x		17	PELLEGRINI Francesco		x
9	IERARDI Giuseppe	x					

Partecipa il Segretario Comunale Di Bartolor dr. Stefano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri signori:

Riscontrato il numero legale, il Sindaco-Presidente Secreti Pietro Giovanni dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Assiste il Segretario Comunale Dr. Stefano Di Bartolo

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto che il servizio N.C.C. è disciplinato: dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art.4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
  - dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
  - dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. e int. (Codice della Strada);
  - dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ( regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada);
  - dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
  - dal D.M. 15 dicembre 1992, n.572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
  - dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
  - Visto ed esaminato l'allegato regolamento per il servizio di autonoleggio con conducente;
  - Ritenuto che detto Regolamento è meritevole di approvazione;
- Visto il parere favorevole tecnico-amministrativo espresso dal responsabile Area di Vigilanza
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano

#### DELIBERA

- Di approvare il Regolamento per il servizio di autonoleggio con conducente composto da n. 40 articoli per come risulta dall'allegato "A ";

**COMUNE DI COTRONEI**

Provincia di Crotone

# **REGOLAMENTO**

**PER IL SERVIZIO DI**

# **NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

ALLEGATO ALLA DELIB. C.C.

N. 25 DEL 28-4-2001

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



## **Art. 1**

### **Disciplina del servizio**

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente e autobus, autovettura, motocarozzetta, natanti e veicoli a trazione animale, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 in seguito denominato servizio N.C.C..

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- c) dal D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. e int. (Codice della Strada)
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada)
- e) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- g) dall'art. 8 dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- h) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- i) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

## **Art. 2**

### **Definizione del servizio**

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Il servizio di N.C.C. sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, della legge n. 21/1992.

## **Art. 3**

### **Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio**

Il numero e il tipo di veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti compatibilmente con i criteri determinati dalla Regione Calabria, con deliberazione del Consiglio Comunale.

## **Art. 4**

### **Modalità per lo svolgimento del servizio**

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15.01.92, n. 21.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge n. 21/1992.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della legge n. 21/1992 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

L'ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta "noleggio" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché aventi i requisiti.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

#### **Art. 5**

##### **Espletamento dei servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea**

Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco medesimo.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di N.C.C..

Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

#### **Art. 6**

##### **Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio**

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

#### **Art. 7**

#### **Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio**

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizioni di reciprocità.

#### **Art. 8**

#### **Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro *SESSANTA GIORNI* dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune.

#### **Art. 9**

#### **Contenuti del bando**

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- e) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.

#### **Art. 10**

#### **Commissione consultiva comunale**

Per la valutazione delle problematiche connesse all'esercizio del servizio e all'applicazione del presente regolamento, è istituita la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducenti).

La commissione comunale è formata da:

- Sindaco o suo delegato che la presiede;
- Funzionario responsabile del servizio Attività Produttive;
- Comandante della Polizia Municipale;
- un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- un rappresentante delle Associazioni degli utenti;

La commissione comunale è nominata con provvedimento del Sindaco.

La commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, comprese quelle dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta.

Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di categoria non inferiore alla "C" designato dal Sindaco.

La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art. 4 della legge 21/92.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre componenti della commissione.

La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri della commissione che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive debbono essere sostituiti.

La commissione consultiva comunale resta in carica per tutta la durata del mandato conferito al Sindaco. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'Ente o dell'Associazione che li ha designati.

#### **Art.11**

#### **Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

Il Sindaco nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C..

La commissione di concorso è composta da 3 dipendenti comunali appartenenti alla categoria "D" del CCNL 1998/2001, fra cui il Responsabile del Servizio Attività Produttive e il Comandante della Polizia Municipale che la presiede.

La commissione di cui al presente articolo resta in carica per la durata del mandato di cui all'art. 10 ultimo comma.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con categoria non inferiore alla "C" designato dal Sindaco.

#### **Art. 12**

#### **Attività delle commissioni di concorso**

Ai lavori della commissione debbono essere presenti tutti i componenti, a pena di nullità delle operazioni ivi effettuate.

La commissione di concorso, valuta la regolarità delle domande e l'ammissibilità dei titoli presentati, forma la graduatoria dei concorrenti in base al punteggio per ogni titolo ammesso.

#### **Art. 13**

#### **Presentazione delle domande**

Le domande per l'assegnazione della autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune o tramite servizio postale con lettera raccomandata A.R., su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. Il richiedente dovrà, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e l'assenza degli impedimenti soggettivi di seguito indicati nel presente articolo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

- b) certificato del casellario giudiziale inerente eventuali condanne riportate o l'esistenza di procedimenti penali in corso;
- c) documentazione attestante il possesso dei titoli valutabili di cui al successivo art. 15 ed eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento;
- d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

1. essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida del veicolo secondo le vigenti norme del Codice della Strada (patente + certificato di abilitazione professionale);
2. essere iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 per le imprese già esercenti l'attività;
3. essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
4. avere la sede o in ogni modo la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
5. essere iscritto al Registro esercenti mestieri ambulanti (art. 121 T.U.L.P.S.);
6. essere iscritto al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della legge 15.01.1992, n. 21, non appena istituito presso la Camera di Commercio;
7. non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno cinque anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del C.P.;
- b) l'esser incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e succ. int. e mod.;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio di altri comuni;
- d) l'essere incorsi in una o più condanne con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a sei mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.



**Art. 14**  
**Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

L'organo o l'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione concorsuale, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di tre anni. I posti di organico che nel corso di tali periodi si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

**Art. 15**  
**Titoli oggetto di valutazione**

I titoli che contribuiscono alla formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) titolo di studio (diploma di scuola media inferiore: *punti 0*; diploma di scuola media superiore: *punti 1*; diploma di laurea: *punti 2*);
- b) essere titolare di altre autorizzazioni di N.C.C. da almeno due anni: *punti 2 per ogni autorizzazione*;
- c) essere titolare di autorizzazione per trasporto pubblico di linea: *punti 2 per ogni autorizzazione*;
- d) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: *punti 1 a semestre fino ad un massimo di tre anni*;
- e) avere prestato servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone: *punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi*;
- f) avere la disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap: *punti 2*.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

**Art. 16**  
**Titoli di preferenza**

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che per un periodo di almeno sei mesi sia stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente.

Costituisce altresì titolo preferenziale, a parità di punteggio, la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap.

In caso di ulteriore parità è preferito il candidato più giovane di età.

**Art. 17**  
**Inizio del servizio**

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

**Art. 18**  
**Validità dell'autorizzazione**

L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno entro il 31 dicembre a vidimazione presso il competente ufficio di Polizia Municipale.

La vidimazione è condizionata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

**Art. 19**  
**Trasferibilità dell'autorizzazione**

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della legge 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti eventuale i requisiti, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di taxi possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

**Art. 20**  
**Servizio di noleggio per il trasporto promiscuo  
o per trasporti specifici di persone**

I motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, quando possono essere utilizzati in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, debbono formare oggetto di autorizzazione di noleggio con conducente. La pianta organica riferita a detti veicoli di cui al precedente art. 3 è determinata tenendo conto delle esigenze particolari dell'utenza che richiede tale servizi.

Per il servizio di autoambulanza offerto da privati al di fuori di enti o associazioni che perseguono scopi sanitari, assistenziali, volontaristici, sociali e aziendali, si deve tenere conto delle esigenze della collettività in funzione integrativa e complementare delle attività svolte istituzionalmente da detti enti o associazioni. Tale servizio ad esclusione di quelli appartenenti ad unità sanitarie locali, ospedali, cliniche, associazioni di assistenza o di volontariato, imprese o collettività per le loro necessità e, come tali, non soggette ad alcuna autorizzazione per noleggio, deve farsi rientrare tra quelle ad uso di terzi e pertanto disciplinato dal presente regolamento e dell'art. 85 del Codice della Strada.

L'autorizzazione per il servizio di autoambulanza è rilasciata dal Sindaco in relazione alla sede di stazionamento nel territorio comunale e non in relazione alla sede legale del soggetto richiedente.

Il Sindaco al momento del rilascio dell'autorizzazione e, secondo i casi, successivamente, dovrà verificare, tramite il servizio di igiene pubblica, che sussistano i requisiti e le condizioni vigenti stabilite dall'Autorità sanitaria competente per il trasporto degli infermi quali:

- a) il servizio di trasporto deve essere coordinato da un Direttore sanitario che ne è il diretto responsabile;
- b) durante il trasporto degli infermi e feriti devono essere contemporaneamente presenti nell'autoambulanza due operatori, compreso l'autista, di cui almeno uno individuato dalla Direzione Sanitaria in relazione agli specifici compiti assistenziali da svolgere in occasione dell'intervento richiesto;
- c) ciascun automezzo, in regola con le norme stabilite dal Ministero dei Trasporti per le ambulanze, deve essere sottoposto a periodiche disinfezioni ordinarie almeno mensili e straordinarie dopo il trasporto di malati infettivi-contagiosi;
- d) qualunque modifica riguardante la Direzione Sanitaria, il personale, gli automezzi e le relative attrezzature deve essere comunicata alla Autorità Sanitaria locale per l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- e) il trasferimento di degenti ricoverati deve di norma essere effettuato con autoambulanza e personale in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalle competenti Autorità Sanitarie.

Lo stazionamento delle autoambulanze disciplinate dal presente articolo può avvenire anche in luogo diverso da quello indicato nell'autorizzazione, in occasione di manifestazioni ad alta presenza di persone oppure in luoghi ove risulti facilitata la chiamata e l'uso da parte degli utenti (ospedali, case di cura o di riposo ecc.) previa specifica autorizzazione del competente ufficio comunale.

In relazione alle ulteriori autorizzazioni sanitarie prescritte per le autoambulanze valgono le norme, legislative, regolamentari e tecniche delle leggi statali e regionali in materia.

## Art. 21

### Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;

- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

#### **Art. 22**

#### **Comportamento degli utenti**

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

#### **Art. 23**

#### **Stazionamento su aree pubbliche**

I titolari di autorizzazioni di N.C.C. possono essere autorizzati dal Sindaco allo stazionamento su aree pubbliche, ricadenti nel centro urbano e a ciò appositamente destinate con ordinanza sindacale emessa ai sensi del vigente Codice della Strada.

#### **Art. 24**

#### **Interruzione del trasporto**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al veicolo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### **Art. 25**

#### **Trasporto portatori di handicap**

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità. La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall' art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

#### **Art. 26** **Idoneità dei mezzi**

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C. la commissione consultiva di cui all'art. 10 stabilisce le caratteristiche di mezzi da destinare a N.C.C. disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art 35.

Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della commissione di cui all'art. 10.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

#### **Art. 27** **Tariffe**

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

#### **Art. 28** **Cronotachigrafo e contachilometri**

I veicoli adibiti a servizio da noleggio sono dotati di cronotachigrafo e di contachilometri secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati, e nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio di Polizia Municipale.

#### **Art. 29** **Trasporto bagagli e animali**

E' fatto obbligo di trasporto di bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

**Art. 30**  
**Forza Pubblica**

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

**Art. 31**  
**Vigilanza**

La commissione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

**Art. 32**  
**Diffida**

Il Sindaco diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dal Sindaco;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

**Art. 33**  
**Sanzioni**

Ferne le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle

sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per la violazione del comma 6 dell'art. 4, dell'art. 20, del 3° comma dell'art. 25;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £ 100.000 ad un massimo di £ 500.000 per le altre violazioni al presente regolamento.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Sindaco, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale presso l'ufficio Comando Polizia Municipale o entro 60 giorni dalla contestazione stessa o dalla data di notificazione del verbale di accertamento, mediante versamento della somma presso l'ufficio Comando Polizia Municipale o versando in c.c/p. n° 231886 intestato a Comune di Cotronei – Tesoreria Comunale.

Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare periodicamente gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

#### **Art. 34** **Sospensione dell'autorizzazione**

L'autorizzazione di esercizio può essere sospesa dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

#### **Art. 35** **Revoca dell'autorizzazione**

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 34;

- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 19;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 13.

In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il sindaco provvede alla revoca dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

#### **Art. 36**

#### **Procedimento sanzionatorio**

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

Il Sindaco, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente Ufficio della M.C.T.C..

#### **Art. 37**

#### **Decadenza dell'autorizzazione**

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 17 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 19;



- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi.

La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 38** **Irrogazione delle sanzioni**

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. mod..

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

#### **Art. 39** **Abrogazione norme precedenti**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale s'intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 40** **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.

## INDICE

- art. 1 Disciplina del servizio
- art. 2 Definizione del servizio
- art. 3 Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio
- art. 4 Modalità per lo svolgimento del servizio
- art. 5 Espletamento dei servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea
- art. 6 Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio
- art. 7 Requisiti e condizione per l'esercizio del servizio
- art. 8 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- art. 9 Contenuti del bando
- art. 10 Commissione consultiva comunale
- art. 11 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- art. 12 Attività delle commissioni di concorso
- art. 13 Presentazione delle domande
- art. 14 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- art. 15 Titoli oggetto di valutazione
- art. 16 Titoli di preferenza
- art. 17 Inizio del servizio
- art. 18 Validità dell'autorizzazione
- art. 19 Trasferibilità dell'autorizzazione
- art. 20 Servizio di noleggio per il trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone
- art. 21 Comportamento del conducente in servizio
- art. 22 Comportamento degli utenti
- art. 23 Stazionamento su aree pubbliche
- art. 24 Interruzione del trasporto
- art. 25 Trasporto portatori di handicap
- art. 26 Idoneità dei mezzi
- art. 27 Tariffe
- art. 28 Contachilometri
- art. 29 Trasporto bagagli e animali
- art. 30 Forza Pubblica
- art. 31 Vigilanza
- art. 32 Diffida
- art. 33 Sanzioni
- art. 34 Sospensione dell'autorizzazione
- art. 35 Revoca dell'autorizzazione
- art. 36 Procedimento sanzionatorio
- art. 37 Decadenza dell'autorizzazione
- art. 38 Irrogazioni delle sanzioni
- art. 39 Abrogazione norme precedenti
- art. 40 Entrata in vigore.

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

1^ Pubblicazione: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e non sono state prodotte opposizioni

Approvato dal COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO nella seduta

del \_\_\_\_\_/prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

2^ Pubblicazione: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e non sono state prodotte opposizioni

**Comune di Cotronei**  
 Provincia di Crotone


---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  
 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:



IL RESPONSABILE  
 DEL SERVIZIO  
 INTERESSATO

*F. Tatarone*

Data 27.04.2001

Il Responsabile

*[Signature]*

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE  
 DI  
 RAGIONERIA

*F. Tatarone*

Data 28/4/01

Il Responsabile


*[Signature]*

ALLEGATO ALLA DELIB. C.C.

N. 11 DEL 28. 4. 2001

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Secreti Piet

IL SEGRETARIO  
Di Bartolo dr. Stefano

La presente deliberazione è stata

depositata all'Albo pretorio il 2/05/2001 e sarà affissa fino al  
art.124, comma 1, del D lgs. 18 agosto 2000, n.267.

17 MAR 2001

Cotronei, li ...

2 MAG. 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Di Bartolo dr. Stefano

La presente deliberazione è stata

depositata a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art.134, del D lgs,

n. 267 del 18 agosto 2000

Cotronei, li ....

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGIONE CALABRIA

CO. RE. CO.

SEZIONE DECENTRATA DI CROTONE

Prot. n. 234

La presente deliberazione è stata controllata senza rilievi ai sensi della D lgs, n. 267 del 18 agosto 2000 nella  
seduta del 9-5-2001

IL PRESIDENTE  
F.TO L'ANNONIA

IL SEGRETARIO  
F.TO ROMEO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa, su attestato del Messo, a questo Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ..... come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.gs. n.267/2000
- Registro Pubblicazioni.
- E' stata inviata con lettera n. .... in data ..... al competente organo regionale di controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.):
- In relazione al disposto dell'art. 126, comma 1, del D.L.vo n.267 del 18.8.2000;
- Per essere posta a controllo su iniziativa dei signori Consiglieri (art. 127 comma 1, del D.L.vo n.267/2000;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° della D lgs, n. 267 del 18 agosto 2000);
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3° della D lgs, n. 267 del 18 agosto 2000);
- decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
  - dell'atto (art. 134, comma 1, D.L.vo 267/2000;
  - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 133, comma 2, D.L.gs.267/2000, senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, D.L.gs 267/2000.

Cotronei, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE